

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2012

che modifica l'allegato II della decisione 2006/766/CE per quanto concerne l'inserimento di Curaçao e Sint Maarten nell'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di determinati prodotti della pesca destinati al consumo umano e la soppressione delle Antille olandesi da tale elenco

*[notificata con il numero C(2012) 7147]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2012/650/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale. In particolare, esso dispone che i prodotti di origine animale possono essere importati unicamente da un paese terzo, o da una parte di un paese terzo, che figura in un elenco compilato e aggiornato in conformità del regolamento suddetto.
- (2) Il regolamento (CE) n. 854/2004 dispone altresì che nel compilare o nell'aggiornare gli elenchi va tenuto conto dei controlli UE eseguiti nei paesi terzi e delle garanzie delle autorità competenti dei paesi terzi per quanto riguarda la conformità o l'equivalenza rispetto alla normativa dell'Unione in materia di mangimi e alimenti e di salute degli animali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽²⁾.
- (3) La decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca ⁽³⁾, elenca i paesi terzi che soddisfano i criteri cui si fa riferimento nel regolamento

(CE) n. 854/2004 e che sono quindi in grado di garantire che tali prodotti rispettino le condizioni sanitarie fissate dalla normativa dell'Unione per tutelare la salute dei consumatori e che possano pertanto essere esportati nell'Unione. In particolare, l'allegato II della suddetta decisione stabilisce un elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di prodotti della pesca destinati al consumo umano diversi da molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati.

- (4) Il paese autonomo delle Antille olandesi figura attualmente nell'elenco di cui all'allegato II della decisione 2006/766/CE quale paese terzo da cui sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca destinati al consumo umano.
- (5) A seguito di una riforma interna del Regno dei Paesi Bassi, entrata in vigore il 10 ottobre 2010, le Antille olandesi hanno cessato di esistere come paese autonomo di tale Regno. Alla stessa data, Curaçao e Sint Maarten hanno acquisito lo status di paesi autonomi del Regno dei Paesi Bassi, mentre Bonaire, Sint Eustatius e Saba sono diventate municipalità speciali della parte europea del Regno dei Paesi Bassi. È pertanto opportuno sopprimere la voce relativa alle Antille olandesi dall'elenco di cui all'allegato II della decisione 2006/766/CE.
- (6) Le autorità competenti di Curaçao e Sint Maarten hanno presentato alla Commissione le informazioni necessarie comprovanti che il sistema di controllo sanitario vigente in tali paesi autonomi offre sufficienti garanzie di osservanza degli obblighi imposti dall'Unione. Le informazioni fornite dalle autorità competenti di Curaçao e Sint Maarten dimostrano inoltre che tali autorità hanno le medesime competenze in tema di controlli di quelle precedentemente detenute dalle autorità competenti delle Antille olandesi e che gli operatori del settore alimentare sono tenuti a osservare gli stessi obblighi vigenti prima della dissoluzione delle Antille olandesi. Inoltre, in base a queste informazioni, i controlli sanitari ufficiali in tali paesi autonomi proseguono agli stessi livelli del periodo antecedente la dissoluzione delle Antille olandesi.

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

⁽²⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53.

(7) È pertanto opportuno che Curaçao e Sint Maarten siano inserite nell'elenco di cui all'allegato II della decisione 2006/766/CE.

(8) Occorre quindi modificare la decisione 2006/766/CE.

(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 2006/766/CE è così modificato:

- 1) la voce relativa alle Antille olandesi è soppressa;
- 2) la seguente voce, riguardante Curaçao, è inserita tra le voci Capo Verde e Algeria:

«CW	CURAÇAO»	
-----	----------	--

- 3) la seguente voce, riguardante Sint Maarten, è inserita tra le voci El Salvador e Togo:

«SX	SINT MAARTEN»	
-----	---------------	--

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2012

Per la Commissione
Maroš ŠEFČOVIČ
Vicepresidente